



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia (NORDIO)

e dal Ministro della difesa (CROSETTO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2023

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	11
Disegno di legge	»	22

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, come di seguito si illustra.

1. Le modifiche al codice penale (articolo 1).

1.1. L'abrogazione del reato di abuso di ufficio (articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), n. 1).

Il reato di abuso d'ufficio vede oggi una applicazione minimale da parte delle corti italiane: il numero complessivo delle condanne assomma nel 2021 a 18 casi in dibattimento di primo grado (passibili anche di riforma in appello o in cassazione), a riprova che l'ammontare complessivo di fatti ritenuti riconducibili alla disposizione dell'art. 323 del codice penale è ridottissimo; non muta la valutazione neppure la considerazione delle ulteriori 9 condanne davanti al GUP e 35 sentenze di patteggiamento.

Per converso, nonostante i plurimi interventi normativi volti a dare maggiore determinatezza alla disposizione (effettuati nel 1990, nel 1997, nel 2012 e nel 2020), rimane ancora alto il numero di iscrizioni nel registro degli indagati: 4.745 nel 2021 e 3.938 nel 2022 (e alla rilevazione mancano sei uffici); di questi procedimenti, 4.121 sono stati archiviati nel 2021 e 3.536 nel 2022.

Tale squilibrio tra iscrizioni della notizia di reato e decisioni di merito, rimasto costante anche dopo le modifiche volte a ricondurre la fattispecie entro più rigorosi criteri descrittivi, è indicativo di una anomalia che ha portato alla scelta proposta con il presente disegno di legge.

Il sistema dei delitti contro la pubblica amministrazione resta, comunque, un apparato repressivo estremamente articolato; d'altro canto, l'intera gamma dei reati comuni è punita più gravemente se essi sono posti in essere con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione o al pubblico servizio. Resta ferma, peraltro, la possibilità di valutare in prospettiva futura specifici interventi additivi volti a sanzionare, con formulazioni circoscritte e precise, condotte meritevoli di pena in forza di eventuali indicazioni di matrice euro-unitaria che dovessero sopravvenire.

Si aggiunga l'ampia disciplina ormai da diversi anni introdotta in funzione di prevenzione delle *malpractice* nel settore pubblico. Tale normativa impone alle amministrazioni, tra l'altro, di adottare piani anti-corruzione e prevede l'alta vigilanza di una Agenzia indipendente; inoltre, con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, è stata data attuazione alla direttiva europea 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'UE o di disposizioni nazionali: vale a dire – secondo l'amplissima definizione fornita dal decreto legislativo – «comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato».

L'insieme organico dei rimedi preventivi, approntati anche in sede di controllo amministrativo, e repressivi, di natura penalistica, disciplinare, contabile ed erariale, consente di assicurare una completa tutela degli interessi pubblici, senza arretramenti. Contestualmente si recuperano risorse al sistema, non impegnando inutilmente l'apparato giudiziario e sollevando l'azione amministrativa ed il singolo indagato dalle ricadute

negative derivanti da iscrizioni per fatti che risultano non rientrare in alcuna categoria di illecito penale.

1.2. La modifica della fattispecie di traffico di influenze illecite (articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e)).

Il delitto di traffico di influenze di cui all'art. 346-*bis* c.p. è stato inserito dall'art. 1, comma 75, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge Severino), e poi modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge spazza-corrotti), interventi connotati entrambi da un forte intento repressivo.

Le modifiche in proposta mirano a meglio precisare alcuni elementi del reato, confermandone la natura di fattispecie “avamposto” (rispetto al sistema complessivo degli illeciti penali del pubblico agente) e tenendo conto dei rilievi mossi dalla dottrina e degli sviluppi della più recente elaborazione giurisprudenziale.

In tale prospettiva viene mantenuta l'ipotesi della mediazione consistente nella costituzione di una provvista “in conto corruzione” e, contestualmente, l'area di ulteriore punibilità è circoscritta attraverso la nozione di «altra mediazione illecita», ora definita come «la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito».

È altresì eliminata l'ipotesi della “millanteria”, che resta punibile ove ricorrano gli elementi costitutivi della fattispecie generale della truffa.

Sul piano sanzionatorio, in conseguenza della riduzione dell'ambito applicativo (limitato a condotte particolarmente gravi), è stato elevato il minimo edittale della pena, sul quale nella prassi sono sovente parametrare le condanne. D'altro lato, si è ricompreso anche questo reato nell'ambito applicativo della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 323-*ter* c.p., fondata – essenzialmente – sulla collaborazione con l'autorità accompagnata da condotte restitutorie, e si è colmata una lacuna normativa estendendo anche all'art. 346-*bis* c.p. le circostanze attenuanti di cui all'art. 323-*bis* c.p.

2. Le modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario (articoli 2, 3, 4 e 7).

2.1. Gli interventi in materia di intercettazioni a tutela della riservatezza del terzo estraneo al procedimento (articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), n. 1, ed e), n. 2).

Le modifiche hanno lo scopo di rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate.

Con la **lettera a)** dell'articolo 2, comma 1, si modifica l'articolo 114, comma 2-*bis*, c.p.p. che attualmente vieta la pubblicazione del contenuto delle intercettazioni sino a quando esse non siano state «acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-*bis* o 454». Tale

limitazione viene ora resa più stringente prevedendo che il divieto di pubblicazione cada solo allorquando il contenuto intercettato sia «riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento».

Correlativamente, la **lettera b)** aggiunge un secondo periodo all'articolo 116, comma 1, al fine di escludere comunque il rilascio di «copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-*bis*, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato».

La **lettera c)**, intervenendo sull'articolo 268, commi 2-*bis* e 6, amplia l'obbligo di vigilanza del pubblico ministero sulle modalità di redazione dei verbali delle operazioni (c.d. brogliacci) e, rispettivamente, il dovere del giudice di “stralciare” le intercettazioni, includendovi – oltre ai già previsti «dati personali sensibili» – anche quelli «relativi a soggetti diversi dalle parti» (fatta salva, anche in questo caso, l'ipotesi che essi risultino rilevanti ai fini delle indagini).

Con la **lettera d)**, **numero 1**, viene modificato il comma 1-*ter* dell'articolo 291, prevedendo che nella richiesta di misura cautelare formulata dal pubblico ministero non debbano essere indicati i dati personali dei soggetti diversi dalle parti (salvo, in tal caso, che ciò sia «indispensabile» per la compiuta esposizione degli elementi rilevanti). Identica modifica viene apportata dalla **lettera e)**, **numero 2**, al comma 2-*quater* dell'articolo 292, in riferimento all'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal giudice.

2.2. Le modifiche in tema di misure cautelari: a) l'estensione del contraddittorio preventivo (articolo 2, comma 1, lettere d), n. 2, e), n. 1 e n. 3, f), n. 1, e h)).

Il DDL propone un duplice ordine di modifiche alla disciplina delle misure cautelari personali: l'estensione del contraddittorio preventivo e la collegialità nella decisione sulla richiesta di applicazione della custodia in carcere in fase di indagini.

Con la prima modifica, sviluppando una soluzione normativa attualmente prevista solo in alcuni casi di applicazione della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289, comma 2, c.p.p.), si introduce il principio del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui, nel corso delle indagini preliminari, non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato “a sorpresa”. In tal modo, quindi, ove consentito dalle concrete circostanze, da un lato si evita l'effetto dirompente sulla vita delle persone di un intervento cautelare adottato senza possibilità di difesa preventiva, dall'altro si mette il giudice nelle condizioni di poter avere un'interlocuzione (e anche un contatto diretto) con l'indagato prima dell'adozione della misura.

A tal fine, innanzitutto, con la **lettera d)**, **numero 2**, dell'articolo 2, comma 1, si interviene sulle cadenze del procedimento applicativo delle misure delineato dall'art. 291 del codice, in cui vengono interpolati i commi da 1-*quater* a 1-*octies*.

La modifica tiene conto del fatto che vi sono una serie di situazioni rispetto alle quali l'instaurazione di un contraddittorio preventivo non è possibile:

- a) quando sussista un pericolo di inquinamento delle prove o di fuga dell'indagato (articolo 274, comma 1, lettere *a*) e *b*));
- b) in tutti i casi in cui, per la tipologia specifica del reato, l'intervento cautelare si appalesi indifferibile, e in particolare allorquando l'esigenza special-preventiva di cui all'articolo 274, comma 1, lettera *c*) si ponga con riferimento «ad uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), o nell'articolo 362, comma 1-*ter*, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale».

Si è altresì previsto che il giudice, ove proceda all'interrogatorio preventivo, debba depositare tutti gli atti trasmessi dal pubblico ministero unitamente alla richiesta di applicazione della misura, con facoltà dell'indagato di prenderne visione ed estrarne copia.

Per ragioni di ordine espositivo, si dirà in seguito (al §2.3) delle nuove ipotesi di competenza collegiale per l'adozione della misura, cui si riferisce il comma 1-*quinquies*.

Con la **lettera e**) si interviene sulla disciplina dell'ordinanza applicativa della misura cautelare prevista dall'art. 292, al fine di introdurre ulteriori ipotesi di nullità nei casi in cui:

- manchi una specifica valutazione degli elementi esposti dall'indagato nel corso dell'interrogatorio reso ai sensi dell'articolo 291, comma 1-*quater* (comma 2-*ter*, così come modificato dalla lettera *e*), n. 1);
- l'interrogatorio non sia stato effettuato o sia nullo per violazione delle disposizioni di cui all'articolo 291, commi 1-*septies* e 1-*octies* (comma 3-*bis*, introdotto dalla lettera *e*), n. 2).

La **lettera f**), **numero 1**, modifica l'articolo 294, comma 1, escludendo la necessità di procedere al c.d. interrogatorio di garanzia ivi previsto quando il giudice vi abbia già provveduto ai sensi dell'articolo 291, comma 1-*quater*.

Con la **lettera h**), infine, si inserisce nell'articolo 309, comma 5, uno specifico riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-*quater*, per stabilire che esse vadano trasmesse «in ogni caso» al tribunale del riesame nei cinque giorni dall'avviso all'autorità giudiziaria procedente, a pena di inefficacia della misura ai sensi del successivo comma 10 della norma.

2.3. Segue: b) l'introduzione della decisione collegiale per l'adozione dell'ordinanza applicativa della custodia in carcere nel corso delle indagini preliminari (articolo 2, comma 1, lettere d), n. 2, f), n. 2, g), i) e l)). Le conseguenti disposizioni in materia di ordinamento giudiziario (articolo 3), ruolo organico della magistratura (articolo 4) e disciplina transitoria (articolo 8).

Come anticipato, con la seconda delle modifiche proposte, riprendendo una soluzione già a suo tempo sperimentata nella legislazione per l'emergenza rifiuti in Campania (ci si riferisce all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123), si prevede che il giudice per le indagini preliminari decida in formazione collegiale sull'adozione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

La disposizione non è stata estesa all'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari per sottolineare (e rendere l'intervento coerente con) il carattere di *extrema ratio* della misura restrittiva carceraria.

In sintesi, la collegialità riguarda solo la più grave delle misure cautelari, e:

- viene prevista solo in fase di indagini;
- non viene prevista quando la misura è adottata nell'ambito delle procedure di convalida di arresto o di fermo;
- è estesa anche alle pronunce di aggravamento che comportino l'applicazione della misura la cui adozione è ordinariamente collegiale, nonché all'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza detentive.

L'intervento viene attuato a partire dall'aggiunta nel codice di procedura penale del comma 1-*quinquies* all'articolo 328, disposta con la **lettera l)** dell'articolo 2, comma 1, in cui si prevede che «[i]l giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere».

A tale principale interpolazione si correlano le ulteriori modifiche previste:

- dalla **lettera f), numero 2**, con cui si adegua alla nuova ipotesi l'articolo 294, comma 4-*bis*, c.p.p. quanto alla competenza del presidente del collegio (o di uno dei componenti da lui delegato) per l'effettuazione dell'interrogatorio di garanzia;
- dalla **lettera d), numero 2**, relativamente all'introduzione del comma 1-*quinquies* dell'articolo 291, che – nella sostanza – replica la disciplina appena riportata anche nel caso del c.d. interrogatorio preventivo;
- dalla **lettera g)**, che aggiunge un ulteriore periodo all'articolo 299, comma 4, per estendere la nuova competenza collegiale alle ipotesi di aggravamento della misura;
- dalla **lettera i)**, che opera analogo intervento rispetto all'articolo 313, comma 1, in relazione all'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza detentive.

Con l'**articolo 3** si interviene anche sul piano ordinamentale, in particolare apportando modifiche agli articoli 7-*bis* e 7-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, al fine di:

- a) consentire di attingere, per la composizione del “nuovo” GIP collegiale, anche ad altri uffici giudiziari inclusi nella medesima tabella infradistrettuale (**lettera a), n. 1**);
- b) evidenziare la specifica rilevanza della competenza collegiale in questione in relazione alle possibili incompatibilità (**lettera a), n. 2**);

c) adeguare a detta competenza la previsione relativa alle tabelle organizzative **(lettera b)**.

Sempre in rapporto alle esigenze di natura organizzativa, soprattutto con riferimento a quelle nascenti dalle incompatibilità, l'**articolo 4** prevede – con apposite autorizzazioni di spesa – un incremento del ruolo organico della magistratura nella misura di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado, e l'**articolo 8** differisce di due anni (a far tempo dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo) l'applicazione delle disposizioni sin qui esaminate.

2.4. Le modifiche alla disciplina dell'informazione di garanzia (articolo 2, comma 1, lettera m)).

Sebbene posta a tutela della persona sottoposta alle indagini, l'informazione di garanzia si è spesso trasformata nell'esposizione dell'indagato alla notorietà mediatica, con effetti stigmatizzanti.

L'intervento ha lo scopo:

- da un lato, di arricchire la funzione di garanzia dell'informazione, specificando che in essa debba essere contenuta una «descrizione sommaria del fatto», oggi non prevista;
- dall'altro, di stabilire che la notificazione avvenga con modalità che tutelino l'indagato da ogni conseguenza impropria.

Per tale secondo aspetto, nel ribadire la regola generale secondo cui la consegna dell'atto anche quando effettuata a persona diversa del destinatario dev'essere effettuata con modalità tali da garantire la riservatezza di quest'ultimo, si è limitata la possibilità di impiego della polizia giudiziaria alle sole situazioni di urgenza che non consentano il ricorso alle modalità ordinarie.

2.5. La limitazione del potere di appello del pubblico ministero (articolo 2, comma 1, lettera n)).

L'intervento mira a ridisegnare il potere d'impugnazione del pubblico ministero, tenendo conto – nel limitarlo – di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 26 del 6 febbraio 2007: in particolare, si dà carico dell'esigenza che la rimodulazione del potere di appellare del pubblico ministero non risulti né “generalizzata” né “unilaterale”, considerati – a tale ultimo riguardo – i limiti del potere di appello dell'imputato introdotti dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

Viene quindi ulteriormente modificato l'art. 593 c.p.p., al fine di escludere che l'organo dell'accusa possa proporre appello rispetto a sentenze di proscioglimento relative a reati di contenuta gravità, che – come già avvenuto in occasione dell'introduzione della sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis c.p.) – sono stati individuati attraverso il riferimento al catalogo dei reati per i quali l'art. 550 c.p.p. prevede la citazione diretta a giudizio: ciò che, trattandosi di fattispecie già

considerate dalla legge anche di più agevole accertamento processuale, rafforza ulteriormente i profili di coerenza sistematica, e più in generale di ragionevolezza, della novella.

Restano dunque appellabili le decisioni di assoluzione per i reati più gravi, compresi tutti quelli contro la persona che determinano particolare allarme sociale, tra i quali sono ricompresi i reati cosiddetti da codice rosso.

3. L'interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in tema di requisiti dei giudici popolari nelle corti di assise (articolo 5).

Il requisito di età massima per i giudici popolari delle corti d'assise è fissato in 65 anni dall'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 10 aprile 1951, n. 287. Nel testo della disposizione non è esplicitato tuttavia se è sufficiente che tale requisito sussista al momento della nomina o se esso debba permanere sino al momento della pronuncia della sentenza.

L'articolo 5 del DDL detta una norma di interpretazione autentica volta a superare qualsiasi incertezza in proposito (riflessa nell'evoluzione giurisprudenziale), ribadendo la *voluntas legis*, quale già risultante dai lavori preparatori, secondo cui il requisito in parola è da intendersi rilevante solo con riferimento al momento nel quale il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della citata legge n. 287.

Si evita così il rischio che siano ritenute nulle, per difetto di capacità del giudice, le sentenze pronunciate – in procedimenti per gravissimi reati di criminalità organizzata e terrorismo – da corti d'assise nelle quali un giudice popolare abbia superato i 65 anni nel corso dello svolgimento del processo.

4. Modifiche al codice dell'ordinamento militare (articolo 6)

L'intervento è inteso a modificare la lettera a) dell'articolo 1051, comma 1, che prevede uno dei casi di impedimento della valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei militari consistente nell'essere rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo. Tale disciplina ha l'effetto di espungere dalle procedure di avanzamento, talvolta anche per un lungo periodo, i militari che, all'esito della sentenza di primo grado, o comunque del primo grado di giudizio, risultano assolti, con evidenti gravi danni a livello personale e di carriera, nonché di impiego e di immagine. La modifica proposta consente, invece, l'espunzione del militare dalle procedure di avanzamento non più al momento del rinvio a giudizio, ma all'emissione in primo grado di una sentenza di condanna, quale primo atto oggettivo, ancorché non definitivo, attestante la colpevolezza.

5. Le disposizioni finanziarie (articolo 7).

La norma individua le fonti di copertura dei maggiori oneri derivanti dalla disposizione relativa alla previsione dell'aumento di organico della magistratura (articolo 4). Per le altre disposizioni è prevista la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

Con la presente proposta di legge si apportano modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, insieme ad un intervento sulla legge 10 aprile 1951, n. 287, che fornisce un'interpretazione autentica in relazione al requisito dell'età del giudice popolare.

Il provvedimento in esame è composto da *otto articoli*, dei quali verranno di seguito esaminate le singole disposizioni, con particolare riguardo ad eventuali profili di carattere finanziario.

L'*articolo 1* interviene su alcuni articoli del codice penale, sia relativi ai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione sia ai delitti dei privati contro la amministrazione.

Di particolare rilievo è la previsione relativa all'abrogazione dell'articolo 323 c.p. che contempla la fattispecie delittuosa dell'abuso d'ufficio e le conseguenti modifiche funzionali dell'articolo 322-bis, sia nella rubrica dove vengono soppresse le parole "abuso d'ufficio", sia al comma 1 dove viene eliminato il riferimento all'articolo 323 c.p., nonché agli articoli 323-bis e 323-ter dove è stato inserito il corretto riferimento all'articolo 346-bis come riformulato dal presente provvedimento.

Si tratta sostanzialmente di un coordinamento normativo dopo l'abrogazione dell'articolo 323 c.p. teso a riallineare le disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione commessi da pubblici dipendenti, rivestenti una qualifica specifica, o da soggetti privati.

S'interviene sul contenuto dell'articolo 346-bis "Traffico di influenze illecite" mediante sostituzione dell'articolo, prevedendo al *comma 1* che chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando intenzionalmente relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Tale pena è applicata anche a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica (*comma 3*).

Al *comma 2* viene fornita la definizione di altra mediazione illecita, intendendo quella mediazione compiuta per indurre il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti indicati all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

Al *comma 4* sono descritte le circostanze aggravanti dovute alla qualificazione del soggetto che indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità economiche (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o altra qualifica disciplinata dall'articolo 322-bis).

Il *comma 5* prevede, infine un aggravante di pena quando i fatti sono commessi per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.



Le disposizioni hanno natura ordinamentale e precettiva e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sono tese ad aggiornare la disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione, a porre in essere una forma di tutela anticipata dell'interesse alla legalità, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e sono dirette a punire con efficacia tutte quelle forme di mediazione illecita prima che possa perfezionarsi il patto fra committente e mediatore.

Con l'**articolo 2, comma 1**, (lettere da a ad n) si prevede di apportare modificazioni ad alcuni articoli del codice di procedura penale.

Alla **lettera a)** s'interviene, in primo luogo, sul comma 2-bis dell'articolo 114 c.p.p. "Divieto di pubblicazione di atti e di immagini", prevedendo che è sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni se non riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento, nonché sull'articolo 116, comma 1, in materia di copie, estratti e certificati stabilendo che non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi del citato articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori (**lettera b**).

Con la **lettera c)** si modifica il comma 2-bis dell'articolo 268 c.p.p. prestando particolare attenzione al fatto che il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, anche relativi a soggetti diversi dalle parti, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini.

Sempre allo stesso articolo 268 c.p.p. il comma 6 viene modificato al fine di precisare che quando il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procede anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali o soggetti diversi dalle parti, sempre che non ne venga dimostrata la rilevanza.

Con la **lettera d)** s'interviene sull'articolo 291 c.p.p., modificando il contenuto del comma 1-ter, aggiungendo un periodo relativamente al fatto che quando è necessario che nella richiesta del pubblico ministero di richiesta di disposizione delle misure cautelari personali siano riprodotti delle comunicazioni e conversazioni intercettate soltanto i brani essenziali, in ogni caso in tale riproduzione non devono essere indicati i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò non risulti indispensabile per la compiuta esposizione.

Sono poi stati introdotti dopo il comma 1-ter del citato articolo 291 c.p.p., i commi da 1-quater a 1-octies, con i quali vengono disciplinate le procedure da seguire prima di disporre la misura cautelare personale.

Al riguardo si prevede:

- al comma 1-quater che il giudice prima di disporre la misura cautelare proceda all'interrogatorio della persona sottoposta ad indagine preliminare con le modalità stabilite dagli articoli 64 e 65 a meno che non sussistano esigenze cautelari diverse (art. 274, comma 1 lettere a), b), e c) e 362, comma 1-ter);
- al comma 1-quinquies che all'interrogatorio, nei casi di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies, procede il presidente del collegio o un suo delegato;
- al comma 1-sexies che l'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio è comunicato al pubblico ministero e notificato all'indagato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che non sussistano ragioni d'urgenza per le quali abbreviare tale termine, lasciando il tempo necessario per comparire, stabilendo, inoltre, che il giudice provvede comunque sulla richiesta del



pubblico ministero quando la persona sottoposta alle indagini preliminari, non si presenta senza addurre alcun un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non è stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui all'articolo 159, comma 1;

- al comma 1- *septies* quali dati devono essere contenuti nell'invito per l'interrogatorio fra i quali segnaliamo la sommaria descrizione del fatto, l'avviso della facoltà di nominare un difensore e di essere ammesso al gratuito patrocinio nei casi previsti dalla legge, il diritto all'interprete e alla traduzione degli atti;
- al comma 1- *octies* che fra i dati contenuti nell'invito vi sia anche l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentate, avendo facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, compresi i verbali delle comunicazioni e le conversazioni intercettate con diritto alla trasposizione su supporto idoneo.

La **lettera e)** interviene sull'articolo 292 c.p.p. inserendo un ulteriore periodo al comma 1-*ter* laddove oltre quanto già previsto l'ordinanza è nulla se non contiene nel caso di cui all'articolo 291, comma 1-*quater* una specifica valutazione degli elementi esposti nel corso dell'interrogatorio, mentre al comma 2-*quater* viene inserita una precisazione nel senso che anche quando sono riprodotti brani essenziali necessari per l'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi e delle conversazioni intercettate, in ogni caso non devono essere indicati i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò risulti indispensabile per tale esposizione. Infine, con la modifica al comma 3 del citato articolo 292 viene introdotto il comma 3-*bis* con il quale si stabilisce la nullità dell'ordinanza cautelare se non preceduta - nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-*quater* - da interrogatorio, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione dei commi 1-*septies* e 1-*octies* del medesimo articolo.

Con la **lettera f)** si modifica l'articolo 294 c.p.p. inserendo al comma 1 il riferimento all'articolo 291, comma 1-*quater* nel senso di introdurre fra i momenti in cui il giudice non ha proceduto all'interrogatorio anche quello relativo al citato articolo, mentre al comma 4-*bis* si specifica che la misura cautelare è stata disposta dal collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinqües*.

Alla **lettera g)** si interviene sul comma 4 dell'articolo 299 c.p.p. in materia di revoca o sostituzione delle misure, con l'inserimento di un ulteriore periodo con il quale si rappresenta che se l'aggravamento delle esigenze cautelari comporta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione all'organo collegiale di cui all'articolo 328, comma 1-*quinqües*.

Con la **lettera h)** si interviene sul comma 5 dell'articolo 309 c.p.p., prevedendo che fra gli atti da trasmettere al tribunale - per il riesame dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva - in ogni caso devono essere inserite le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-*quater*.

Alla **lettera i)** si modifica il comma 1 dell'articolo 313 c.p.p. stabilendo che quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva il giudice per le indagini preliminari procede in composizione collegiale di cui all'articolo 328, comma 1-*quinqües*.

Con la **lettera l)** si prevede di modificare l'articolo 328 c.p.p. inserendo il comma 1- *quinqües* con il quale si prevede che per l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale.

La **lettera m)** modifica l'articolo 369 c.p.p. sostituendo al comma 1 la parola "Solo" con le parole "A tutela del diritto di difesa" e le parole "con invito" con la parola "l'invito", prevedendo, inoltre, che l'informazione di garanzia contenga, oltre a quanto già previsto nel presente comma, la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato. Si prevede, infine,



l'inserimento dei commi 1-*quater* e 1-*quinquies* con i quali si consente l'esecuzione della notificazione in deroga all'articolo 148, comma 6 c.p.p. alla polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza, garantendo la riservatezza del destinatario nel caso di cui all'articolo 148, comma 8, secondo periodo, nonché l'applicazione dell'articolo 114, comma 2 all'informazione di garanzia.

Al riguardo si rappresenta che lo svolgimento della notifica da parte della polizia giudiziaria rientra fra le attività istituzionali già previste a legislazione vigente, ai sensi dello stesso articolo 148 c.p.p. e che anche in questo caso tali compiti possono essere assicurati con le stesse modalità operative in presenza di situazioni d'urgenza senza dover investire del compito l'ufficiale giudiziario presente sul territorio.

In considerazione di quanto illustrato, si segnala l'assenza di profili di onerosità per la finanza pubblica con effetti di sostanziale neutralità derivanti dal venir meno delle spese di notifica da sostenere per le prestazioni dell'ufficiale giudiziario.

Con la **lettera n)** s'interviene sul comma 2 dell'articolo 593 c.p.p. sostituendo il primo periodo nel senso che il pubblico ministero non può appellare le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2 c.p.

Le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e procedurale e non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto le attività previste rientrano fra i compiti e le funzioni istituzionali dell'amministrazione giudiziaria e sono assicurate dal personale di magistratura e di cancelleria senza comportare fabbisogni aggiuntivi in termini di dotazioni di personale e di risorse strumentali. Si tratta, infatti, di interventi tesi ad innalzare l'efficienza dei servizi resi al cittadino garantendo la necessaria tutela dei diritti degli individui sottoposti a procedimento penale e nell'interesse delle persone collegate alle indagini preliminari tale da assicurare il rispetto dei principi generali dell'ordinamento attraverso procedure che comportano una necessaria riorganizzazione delle attività basata sull'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini preliminari e sulla decisione in composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari ai fini della adeguata applicazione degli istituti in materia di misure cautelari, perseguendo il miglioramento richiesto delle attività a garanzia dei diritti dei soggetti coinvolti anche diversi dall'indagato o imputato ed un trattamento dei dati personali agganciato alle esigenze di natura preventiva e /o cautelare necessarie in sede di discovery propedeutiche all'accertamento dei fatti nel corso del processo.

L'**articolo 3** è diretto ad apportare modifiche all'ordinamento giudiziario ed in particolare agli articoli 7-*bis* e 7-*ter* del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

S'interviene in particolare sui commi 3-*bis* e 3-*quater* dell'articolo 7-*bis* di citato R.D., inserendo al comma 3-*bis* una specificazione sui capi degli uffici che prevede che gli stessi saranno assegnati al singolo ufficio giudiziario incluso nella medesima tabella infradistrettuale e prevedendo al comma 3-*quater* lettera c) fra i criteri per l'individuazione delle sedi da ricomprendere nella tabella infradistrettuali le esigenze di funzionalità degli uffici che devono tener conto delle cause di incompatibilità dei magistrati con particolare riferimento alla competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari.

Anche all'articolo 7-*ter*, comma 1, la modifica è diretta a prevedere in ogni caso la costituzione di un collegio per i provvedimenti cautelari custodiali, anche nell'ambito delle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-*bis*, comma 3-*bis*

Trattasi di norma di natura ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto consente di coordinare a livello normativo gli interventi realizzati con le modifiche apportate al codice di procedura penale alle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario per un efficiente funzionamento del sistema giudiziario nazionale.



L'**articolo 4** prevede al comma 1, a decorrere dal 1° luglio 2025, l'aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente si prevede la sostituzione della tabella B allegata alla L. 71/1991 con una nuova tabella che tenga conto dell'aumento di organico in esame.

Al comma 2 si prevede una apposita autorizzazione di spesa per consentire lo svolgimento delle prove concorsuali per l'assunzione delle 250 unità di magistrati ordinari, formulata anche sulla base dell'esperienza maturata nei concorsi precedenti, e che evidenzia il seguente fabbisogno per l'anno 2024:

Affitto locali per prova scritta	600.000
Commissioni e personale di vigilanza	470.000
Spese cancelleria, carta e stampati	55.000
Facchinaggio	150.000
Schermatura elettronica	16.000
Totale	1.291.000

Al comma 3 si autorizza il Ministero della giustizia a bandire nel corso dell'anno 2024 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione con decorrenza 1° luglio 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1.

Attualmente sono in corso due procedure concorsuali relative a posti di magistrato ordinario. La prima indetta con il DM 1° dicembre 2021 per 500 posti e la seconda indetta con il DM 18 ottobre 2022 per 400 posti. Per entrambe le due procedure è previsto dall'art. 10, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del D.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, che il Ministro della giustizia può chiedere al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso. Secondo tale previsione, con le due procedure concorsuali in atto potranno essere coperti fino a 1.080 posti di magistrato ordinario. Sarà inoltre bandito un ulteriore concorso entro la fine del corrente anno, per dare soluzione alle attuali scoperture di organico dei magistrati ordinari.

Il concorso per l'assunzione dei 250 posti previsti dalla presente legge sarà indetto all'inizio dell'anno 2024.

L'onere aggiuntivo per l'amministrazione per l'assunzione di n. 250 nuovi magistrati ordinari con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2025, data presumibile di entrata in servizio del nuovo contingente, è così determinato:



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ANNO	MESI	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	250	ONERE
Magistrato ordinario in tirocinio HH02	2025	0	28.700,11	12.165,39	7.454,28	48.319,78	4.107,18	11.693,39	1.630,17	414,84	17.845,57	66.165,35	6	33.082,68	8.270.669,26	8.856.852,11
	2025	13 [^]	2.391,68	1.013,78	0,00	3.405,46	289,46	824,12	135,85	34,57	1.284,00	2.344,73	13 [^]	2.344,73	586.182,84	
	2026	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	12	76.057,17	19.014.292,60	20.186.657,69
	2026	13 [^]	2.391,68	1.013,78	0,00	3.405,46	289,46	824,12	135,85	34,57	1.284,00	4.689,46	13 [^]	4.689,46	1.172.365,09	
Magistrato ordinario HH03	2027	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	12	93.021,18	23.255.295,07	24.781.077,04
	2027	13 [^]	3.355,37	1.072,64	0,00	4.428,01	376,58	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13 [^]	6.103,13	1.525.781,97	
	2028	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	12	93.021,18	23.255.295,07	24.781.077,04
	2028	13 [^]	3.355,37	1.072,64	0,00	4.428,01	376,58	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13 [^]	6.103,13	1.525.781,97	
	2029	6	42.680,29	12.871,67	14.908,55	70.460,51	5.989,14	17.051,44	2.424,24	438,92	25.903,75	96.364,26	6	48.182,13	12.045.532,65	
	2029	6	58.297,00	13.825,42	14.908,55	87.030,97	7.397,63	21.061,49	3.311,27	471,45	32.241,84	119.272,81	6	59.636,41	14.909.101,70	28.957.677,54
	2029	13 [^]	4.656,76	1.152,12	0,00	5.808,88	493,75	1.405,75	264,50	39,29	2.203,29	8.012,17	13 [^]	8.012,17	2.003.043,19	
	2030	0	58.297,00	13.825,42	14.908,55	87.030,97	7.397,63	21.061,49	3.311,27	471,45	32.241,84	119.272,81	1	9.939,40	2.484.850,28	
	2030	11	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	11	110.521,98	27.630.495,34	32.215.050,70
	2030	13 [^]	4.936,17	1.152,12	0,00	6.088,29	517,50	1.473,37	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13 [^]	8.398,82	2.099.705,08	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	2031	12	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	12	120.569,43	30.142.358,55	32.242.063,63
	2031	13 [^]	4.936,17	1.152,12	0,00	6.088,29	517,50	1.473,37	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13 [^]	8.398,82	2.099.705,08	
	2032	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	1	10.047,45	2.511.863,21	
	2032	11	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	11	114.775,04	28.693.760,27	33.401.987,85
	2032	13 [^]	5.215,57	1.152,12	0,00	6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13 [^]	8.785,46	2.196.364,37	
	2033	12	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	12	125.209,14	31.302.283,93	33.498.648,30
	2033	13 [^]	5.215,57	1.152,12	0,00	6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13 [^]	8.785,46	2.196.364,37	
	2034	1	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	1	10.434,09	2.608.523,66	
2034	11	65.939,74	13.825,42	14.908,55	94.673,71	8.047,27	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,13	129.848,84	11	119.028,10	29.757.025,20	34.658.573,68	
2034	13 [^]	5.494,98	1.152,12	0,00	6.647,10	565,00	1.608,60	312,11	39,29	2.525,00	9.172,10	13 [^]	9.172,10	2.293.024,82		



Al comma 3, si prevede una specifica autorizzazione di spesa che comprende sia gli oneri per l'assunzione a tempo indeterminato, sia gli oneri per le spese di funzionamento.

Gli oneri relativi all'assunzione sono pari ad euro 8.856.853 per l'anno 2025, euro 20.186.658 per l'anno 2026, euro 24.781.078 per l'anno 2027, euro 24.781.078 per l'anno 2028, euro 28.957.678 per l'anno 2029, euro 32.215.051 per l'anno 2030, euro 32.242.064 per l'anno 2031, euro 33.401.988 per l'anno 2032, euro 33.498.649 per l'anno 2033, euro 34.658.574 annui a decorrere dall'anno 2034.

Gli oneri relativi alle spese di funzionamento pro-capite sono stati determinati nella misura in euro 4.500 nell'anno dell'assunzione, distinti in una quota pari al 90,00% quale spesa una-tantum all'atto dell'assunzione comprensiva dei costi relativi all'allestimento della postazione di lavoro (mobilio e attrezzatura informatica) e in una quota del 10,00% per materiale di consumo, e nella misura di euro 450 pro-capite annui a regime corrispondente alla quota del 10,00% già compresa nella spesa di funzionamento prevista nell'anno di assunzione in servizio.

unità di personale	spese di funzionamento pro-capite		spese di funzionamento complessive	
	anno dell'assunzione in servizio	a regime	anno dell'assunzione in servizio	a regime
250	4.500,00	450,00	1.125.000,00	112.500,00

Tabella riepilogativa oneri:

Tipo oneri	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 e a regime
Stipendio e accessori	8.856.853	20.186.658	24.781.078	24.781.078	28.957.678	32.215.051	32.242.064	33.401.988	33.498.649	34.658.574
Spese funzionamento	1.125.000	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
Totali	9.981.853	20.299.158	24.893.578	24.893.578	29.070.178	32.327.551	32.354.564	33.514.488	33.611.149	34.771.074

Con l'**articolo 5** si fornisce una interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287 relativamente ai requisiti dei giudici popolari della Corte d'Assise, ritenendo che il requisito di età non superiore a 65 anni deve intendersi riferito esclusivamente al momento in cui il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della citata legge.

La disposizione ha natura ordinamentale e non presenta effetti negativi per la finanza pubblica.

L'**articolo 6** introduce modifiche all'articolo 1051, comma 2, lettera a) del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in tema di impedimenti, sospensione ed esclusione dall'avanzamento degli ufficiali. In particolare si prevede che non possa essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.

La disposizione ha natura ordinamentale e non presenta effetti negativi per la finanza pubblica.

L'**articolo 7** reca al comma 1 le disposizioni finanziarie di copertura degli oneri di cui all'articolo 4, ai quali si provvede:



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- a) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
- b) quanto a euro 1.981.853 per l'anno 2025, euro 12.299.158 per l'anno 2026, euro 16.893.578 per l'anno 2027, euro 16.893.578 per l'anno 2028, euro 21.070.178 per l'anno 2029, euro 24.327.551 per l'anno 2030, euro 24.354.564 per l'anno 2031, euro 25.514.488 per l'anno 2032, euro 25.611.149 per l'anno 2033 e euro 26.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riepilogo coperture

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 e a regime
Autorizzazione spesa art. 4 comma 2	1.291.000										
stipendi e accessori		8.856.853	20.186.658	24.781.078	24.781.078	28.957.678	32.215.051	32.242.064	33.401.988	33.498.649	34.658.574
spese funzionamento		1.125.000	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
Autorizzazione spesa art. 4 comma 3		9.981.853	20.299.158	24.893.578	24.893.578	29.070.178	32.327.551	32.354.564	33.514.488	33.611.149	34.771.074
Tab. A giustizia	1.291.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190		1.981.853	12.299.158	16.893.578	16.893.578	21.070.178	24.327.551	24.354.564	25.514.488	25.611.149	26.771.074

Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 3 stabilisce che dall'attuazione della presente legge, ad eccezione della disposizione di cui all'articolo 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 prevede che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con l'**articolo 8** si disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettere d), numero 2, limitatamente al comma 1-*quinquies* dell'articolo 291, f), numero 2, g), i) e l), e dell'articolo 3, stabilendo che le stesse si applicano decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

La norma ha natura ordinamentale e pertanto, non si rinvergono profili di onerosità a carico della finanza pubblica.



Allegato 1

(articolo 4, comma 1)

Sostituisce la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71

«Tabella B

(prevista dall'articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo Presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità: Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	9.971
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
N. Magistrati ordinari in tirocinio	
TOTALE	11.103





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Mannoia



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Disegno di legge - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare
(in milioni di euro)

articolo	comma	lettera	descrizione	e/§ Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbricigno			Indebitamento netto					
					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025			
4	2		Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado - Spese procedura di concorso	§ c		1.3			1.3					1.3		
4	3		Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado	§ c		8.9	20.2			8.9	20.2				8.9	20.2
4	3		Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado - effetti riflessi	e tc						4.3	9.8				4.3	9.8
4	3		Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado - Spese di funzionamento	§ c		1.1	0.1			1.1	0.1				1.1	0.1
7	1	a	Riduzione Tabella A - GIUSTIZIA	§ c		-1.3	-8.0			-1.3	-8.0				-1.3	-8.0
7	1	b	Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	§ c			-12.3				-12.3					-12.3
				e		0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0
				§		0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0
				SALDO		0.0	0.0			0.0	0.0				0.0	0.0
										4.3	9.8				4.3	9.8



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 322-*bis*:

1) alla rubrica, le parole: « , abuso d'ufficio » sono soppresse;

2) al primo comma, le parole: « , 322 » sono sostituite dalle seguenti: « e 322 » e le parole: « e 323 » sono soppresse;

b) l'articolo 323 è abrogato;

c) all'articolo 323-*bis*:

1) al primo comma, le parole: « e 323 » sono sostituite dalle seguenti: « e 346-*bis* »;

2) al secondo comma, le parole: « e 322-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « , 322-*bis* e 346-*bis* »;

d) all'articolo 323-*ter*, primo comma, dopo le parole: « ivi indicati, » sono inserite le seguenti: « 346-*bis*, »;

e) l'articolo 346-*bis* è sostituito dal seguente:

« Art. 346-*bis*. - *(Traffico di influenze illecite)* - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, sfruttando intenzionalmente relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità

economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-*bis*.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio ».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 114, comma 2-*bis*, le parole: « non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-*bis* o 454 » sono sostituite dalle seguenti: « se non è riprodotto dal giudice

nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento »;

b) all'articolo 116, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato »;

c) all'articolo 268:

1) al comma 2-bis, dopo le parole: « dalla legge » sono inserite le seguenti: « o relativi a soggetti diversi dalle parti »;

2) al comma 6, dopo le parole: « dati personali » sono inserite le seguenti: « o soggetti diversi dalle parti »;

d) all'articolo 291:

1) al comma 1-ter, dopo le parole: « conversazioni intercettate » sono inserite le seguenti: « , in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione »;

2) dopo il comma 1-ter, sono inseriti i seguenti:

« 1-quater. Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.

1-quinquies. Nel caso di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies*, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

1-sexies. L'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio è comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il giudice ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire. Il giudice provvede comunque sulla richiesta del pubblico ministero quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non compare senza addurre un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non è stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui all'articolo 159, comma 1.

1-septies. L'invito contiene:

a) le generalità o altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;

b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione, nonché l'autorità davanti alla quale la persona dovrà presentarsi;

c) la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato;

d) l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; del diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali; del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

1-octies. L'invito di cui al comma 1-*sexies* contiene, altresì, l'avviso di deposito nella

cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1, nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati. »;

e) all'articolo 292:

1) al comma 2-ter, dopo le parole: « articolo 327-bis » sono aggiunte le seguenti: « e, nel caso di cui all'articolo 291, comma 1-quater, una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio »;

2) al comma 2-quater, dopo le parole: « brani essenziali » sono aggiunte le seguenti: « , in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione degli elementi rilevanti »;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. L'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septies e 1-octies del medesimo articolo »;

f) all'articolo 294:

1) al comma 1, dopo le parole: « ha proceduto » sono inserite le seguenti: « ai sensi dell'articolo 291, comma 1-quater, oppure »;

2) al comma 4-bis, dopo la parola: « disposta » sono inserite le seguenti: « dal collegio di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies, »;

g) all'articolo 299, comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In

questo caso, se ritiene che l'aggravamento debba comportare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinqües* »;

h) all'articolo 309, comma 5, dopo le parole: « alle indagini » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-*quater* »;

i) all'articolo 313, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il giudice per le indagini preliminari procede nella composizione collegiale di cui all'articolo 328, comma 1-*quinqües*, quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva »;

l) all'articolo 328, dopo il comma 1-*quater*, è aggiunto il seguente:

« 1-*quinqües*. Il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere »;

m) all'articolo 369:

1) al comma 1, la parola: « Solo » è sostituita dalle seguenti: « A tutela del diritto di difesa, », le parole: « con indicazione » sono sostituite dalle seguenti: « contenente la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato, l'indicazione » e le parole: « con invito » sono sostituite dalle seguenti: « l'invito »;

2) dopo il comma 1-*ter* sono aggiunti i seguenti:

« 1-*quater*. La notificazione, in deroga al disposto dell'articolo 148, comma 6, secondo periodo, può essere eseguita dalla polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza che non consentono il ricorso alle

modalità ordinarie. In questi casi, fermo il rispetto dell'articolo 148, comma 8, secondo periodo, la consegna deve essere effettuata in modo tale da garantire la riservatezza del destinatario.

1-quinquies. All'informazione di garanzia si applica l'articolo 114, comma 2 »;

n) all'articolo 593, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2 ».

Art. 3.

(Modifiche all'ordinamento giudiziario)

1. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-*bis*:

1) al comma 3-*bis*, dopo le parole: « capi degli uffici » sono aggiunte le seguenti: « , assegnati al singolo ufficio giudiziario incluso nella medesima tabella infradistrettuale »;

2) al comma 3-*quater*, lettera *c*), dopo le parole: « dei magistrati » sono aggiunte le seguenti: « , con particolare riferimento alla competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari »;

b) all'articolo 7-*ter*, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « dell'udienza preliminare » sono aggiunte le seguenti: « e prevede, in ogni caso, la costituzione di un collegio per i provvedimenti cautelari custodiali, anche nell'ambito delle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-*bis*, comma 3-*bis* ».

Art. 4.

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. A decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è au-

mentato di duecentocinquanta unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 1.291.000 per l'anno 2024.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 9.981.853 per l'anno 2025, euro 20.299.158 per l'anno 2026, euro 24.893.578 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 29.070.178 per l'anno 2029, euro 32.327.551 per l'anno 2030, euro 32.354.564 per l'anno 2031, euro 33.514.488 per l'anno 2032, euro 33.611.149 per l'anno 2033 e ad euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034.

Art. 5.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287)

1. L'articolo 9, primo comma, lettera c), della legge 10 aprile 1951, n. 287, si interpreta nel senso che il requisito dell'età non superiore ai 65 anni deve essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della medesima legge.

Art. 6.

(Modifiche al codice dell'ordinamento militare)

1. All'articolo 1051, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa; ».

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui all'articolo 4, pari a euro 1.291.000 per l'anno 2024, euro 9.981.853 per l'anno 2025, euro 20.299.158 per l'anno 2026, euro 24.893.578 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 29.070.178 per l'anno 2029, euro 32.327.551 per l'anno 2030, euro 32.354.564 per l'anno 2031, euro 33.514.488 per l'anno 2032, euro 33.611.149 per l'anno 2033, euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

a) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 1.981.853 per l'anno 2025, euro 12.299.158 per l'anno 2026, euro 16.893.578 per l'anno 2027, euro 16.893.578 per l'anno 2028, euro 21.070.178 per l'anno 2029, euro 24.327.551 per l'anno 2030, euro 24.354.564 per l'anno 2031, euro 25.514.488 per l'anno 2032, euro 25.611.149 per l'anno 2033 e euro 26.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 4, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *d*), numero 2), limitatamente al capoverso 1-*quinquies*, *f*), numero 2), *g*), *i*) e *l*), e di cui all'articolo 3 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ALLEGATO 1
(articolo 4, comma 1)

« Tabella B
(prevista dall'articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione	1
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314

L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	9.971
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	11.103

».

€ 4,00